



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 278/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69329/C** del registro

di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 6 ottobre 2023.

Ad istanza di

S. G. (C.F.: OMISSIS), nato in OMISSIS ed ivi residente alla OMISSIS,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.

Corrado Spriveri (C.F.: SPRCRD63B23F943I) ed elettivamente

domiciliato in Avola (SR) presso il suo studio legale, alla via San

Nicola n.10, procuratore che ai fini del presente giudizio ha dichiara

di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 0931.563415

ovvero all'indirizzo di PEC avv.corrado.spriveri@pec.it

Contro

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Nei confronti di

Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rappresentato e difeso dal Direttore *p.t.* della direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari, dott. Fabio Italia.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2025, l'avv. Corrado Spriveri per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. S., *ex* appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la qualifica di Capo Reparto cessato dal servizio per limiti di età e titolare della pensione ordinaria diretta di vecchiaia n. OMISSIS, liquidata con il sistema retributivo dal 01.03.2016, adiva questa Corte avverso il provvedimento di indebito dell'INPS del 25.04.2023, notificato in data 1° giugno 2023, e per la riliquidazione della pensione con l'applicazione di diversi benefici che sarebbero stati pretermessi dall'Istituto previdenziale.

I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.

In data 1° giugno 2023, con raccomandata n. 66483543430-7, l'INPS-sede di Siracusa notificava al ricorrente un provvedimento di indebito avente ad oggetto "recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. S. G. VOCTPS OMISSIS (Iscrizione numero

OMISSIS)” nel periodo dal 01.03.2016 al 31.05.2023 pari ad un importo lordo di euro 3.176,46 e ad un importo netto da restituire di euro 2.356,55 con l’applicazione di otto trattenute mensili dal mese di luglio 2023.

L’istante, in data 13.06.2023, presentava ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza dell’Istituto rimasto privo di riscontro e dal 01.07.2023 l’INPS iniziava a trattenere l’accertato indebito.

Inoltre, il ricorrente richiamando la nota n. 0002254 del 22.01.2020 del Ministero dell’Interno inviata, per competenza, all’INPS lamentava che l’Istituto previdenziale aveva omissis di calcolare e di liquidare, in favore dell’interessato:

- 1) i benefici di cui all’art. 4 del D.lgs. n.165 del 1997;
- 2) i benefici di cui all’art. 3, co. 7 del D.lgs. n.165 del 1997;
- 3) l’indennità annua lorda, non reversibile, prevista dall’art. 84 della L. n. 469 del 1961;
- 4) i benefici economici e contrattuali previsti dal d.P.R. 15 marzo 2018, n. 41, triennio 2016 – 2018.

La difesa attorea rappresentava che il ricorrente, in data 01.06.2023, aveva trasmesso a mezzo PEC apposita istanza/diffida all’ente previdenziale tendente ad ottenere i suddetti benefici senza ricevere alcun riscontro.

I.b. In punto di diritto la difesa attorea poneva le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, con riferimento alla contestazione dell’indebito previdenziale lamentava che l’INPS non aveva fornito nel relativo

	provvedimento avversato sufficiente motivazione e/o	
	documentazione idonea a dimostrarne i presupposti fattuali e le	
	ragioni giuridiche richiamando l'art. 206 del DPR 1092/1973 e la	
	relativa giurisprudenza nomofilattica contabile secondo cui il	
	recupero di somme illegittimamente erogate troverebbe un suo	
	ineludibile limite nel consolidamento di situazioni derivanti dal	
	principio di affidamento nella sicurezza giuridica. Inoltre, era	
	evidenziato che nel caso di specie non sussisteva alcun onere di	
	comunicazione o segnalazione o informazione a carico del ricorrente	
	e solo l'Ente previdenziale era in grado di effettuare i dovuti calcoli	
	per la complessità dei meccanismi di computo in tale materia	
	specialistica che richiede apposita professionalità.	
	La difesa attorea deduceva che il trattamento aveva dato luogo ad	
	una erogazione (di poco più di 20 euro mensili rispetto al dovuto)	
	protrattasi per sette anni, ingenerando uno stabilizzato affidamento	
	del percipiente.	
	Sul punto il ricorrente concludeva per l'irripetibilità dell'indebito	
	attesa la sua assenza di dolo e la sua correttezza e buona fede e il fatto	
	che l'ente previdenziale era in possesso di tutti i dati utili a	
	determinare l'importo del trattamento pensionistico collegato al	
	reddito del ricorrente, per cui il suddetto indebito era imputabile	
	esclusivamente ad un'inadempienza dell'Ente previdenziale, non	
	potendo quest'ultimo riformare retroattivamente un suo	
	provvedimento facendo ricadere sull'ignaro ed incolpevole cittadino	
	gli effetti della inefficienza amministrativa considerata la buona fede,	

l'affidamento del soggetto e la finalità del trattamento pensionistico.

In secondo luogo, in qualità di *ex* Vigile del Fuoco cessato dal servizio per limiti di età (60° anno di età), prospettava l'applicabilità dei sei aumenti periodi di stipendio in aggiunta alla base pensionabile di cui all'art. 4 del D.lgs. 165/1997.

In terzo e quarto luogo nella stessa qualità prospettava l'omessa applicazione dei benefici di cui all'art. 3 co. 7 del D.lgs. 165/1997 e art. 84 della L. 469/1961 per come affermato dal Ministero dell'interno nella nota n. 0002254 del 22.01.2020 trasmessa alla Direzione provinciale dell'INPS di Siracusa.

Infine, sempre richiamando quest'ultima nota, la difesa attorea prospettava che l'ente previdenziale aveva escluso illegittimamente il ricorrente dai benefici stipendiali previsti dal d.P.R. 15 marzo 2018, n. 41, avente ad oggetto il (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018").

I.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

A) annullare il provvedimento di indebito impugnato ammontante complessivamente in euro 2.356,55, perché emesso in violazione di legge;

B) condannare l'INPS alla restituzione delle somme già trattenute a far data 01.07.2023, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi secondo le misure e i criteri individuati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

C) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei

benefici pensionistici di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione della pensione e il pagamento in favore del ricorrente a decorrere dal 01.03.2016 dell'importo riliquidato e degli arretrati oltre rivalutazione e interessi;

D) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art.3, co. 7 del D.Lgs. n. 165/1997 e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione della pensione e il pagamento in favore del ricorrente a decorrere dal 01.03.2016 dell'importo riliquidato e degli arretrati oltre rivalutazione e interessi;

E) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 84 della L. n. 469/1961, e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione della pensione e il pagamento in favore del ricorrente a decorrere dal 01.03.2016 dell'importo riliquidato e degli arretrati oltre rivalutazione e interessi;

F) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici pensionistici, economici e contrattuali previsti dal d.P.R. 15 marzo 2018, n.41, triennio 2016 e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione della pensione e il pagamento in favore del ricorrente a decorrere dal 01.03.2016 dell'importo riliquidato e degli arretrati oltre rivalutazione e interessi.

II. Con decreto del 7 novembre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione del 26 marzo 2024 poi rinviata al 28 marzo 2024.

In data 8 novembre 2023, parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria depositata in data 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

III.a. Con riferimento al contestato indebito l'Istituto rappresentava che nella prima determina di liquidazione del trattamento pensionistico era riportata esplicitamente la circostanza che doveva ancora effettuarsi il doppio calcolo di cui all'art. 1 co. 707 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. In sede di ricalcolo il sistema aveva effettuato il suddetto ricalcolo, e, come previsto da normativa vigente, aveva messo in pagamento l'importo inferiore.

Secondo l'Istituto la fattispecie descritta non era assimilabile a quella della liquidazione provvisoria di cui all'art. 162 DPR 1092/1973 in quanto a seguito dal passaggio della decretazione diretta a INPS il termine di liquidazione definitiva non ha più un senso giuridico, perché l'Istituto procede a una pluralità di riliquidazioni nel corso della vita del pensionato (aggiornamenti contrattuali, perequazione, Tab. F). per cui il termine "provvisorio" non può essere inteso alla stregua della liquidazione di cui al suddetto art. 162 ma indica solo una circostanza tecnica, peraltro specifica, ben individuata e comunicata, e cioè la presenza di una disposizione normativa che impone un meccanismo di calcolo che si rinvia ad un secondo momento per motivi tecnici/organizzativi.

A tal proposito era rappresentato che il ricorrente era stato espressamente reso edotto non solo della “provvisorietà” della liquidazione ma anche dei termini di questa provvisorietà, cioè del fatto che non era stato eseguito il suddetto doppio calcolo, per cui nessun legittimo affidamento poteva sorgere per l’odierno ricorrente che sapeva benissimo di non avere subito l’applicazione di tale meccanismo.

L’Ente aggiungeva che il doppio calcolo era stato effettuato prendendo a base dei dati parzialmente modificati (più favorevoli) inviati dall’Amministrazione datoriale in esecuzione del rinnovo CCNL applicabile con conseguente riliquidazione comunque dovuta per cui con la riliquidazione era stato concesso un trattamento di pensione aggiornato con i miglioramenti contrattuali presenti e certificati e la pensione era stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Con riferimento alla domanda di riconoscimento dei benefici *ex art. 3 co. 7 D.lgs. 165/1997*, l’INPS rappresentava che gli stessi erano stati riconosciuti dall’Amministrazione datoriale e liquidati in pensione per cui l’avversa pretesa era parzialmente viziata da carenza di interesse ad agire.

Con riferimento agli altri benefici richiesti si deduceva quanto segue:

- l’art. 84 L. 469/1961 prevede una speciale indennità nei confronti dei sottufficiali, cessati dal servizio permanentemente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio in aggiunta al trattamento di quiescenza, di stretta competenza

dell'amministrazione datoriale;

- il DPR 41/2018 con riferimento al recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018» prevede altre indennità accessorie anche in questo caso di competenza dell'amministrazione datoriale.

L'Istituto, rispetto a questi benefici, eccepiva il mancato assolvimento del ricorrente dell'onere probatorio sia in ordine alla circostanza di non averli già percepiti sia in ordine al diritto a goderne e la legittimazione passiva dell'amministrazione datoriale (Ministero dell'interno) non convenuta nei confronti della quale si chiedeva l'integrazione del contraddittorio.

In via subordinata, si eccepiva la prescrizione dei ratei eventualmente riliquidati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.

III.b. L'Istituto formulava le seguenti conclusioni:

- rispetto ai benefici contributivi e previdenziali, ritenere la mancanza di interesse per quelli già percepiti;
- rigettare le domande concernenti i benefici di competenza dell'amministrazione datoriale sollevando l'INPS da qualunque domanda;
- con qualunque statuizione rigettare il ricorso.

IV. In data 20 marzo 2024 il ricorrente depositava memoria difensiva in cui preliminarmente deduceva che l'Amministrazione di appartenenza era estranea all'oggetto del giudizio in quanto l'INPS

era l'unica amministrazione competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento pensionistico, a nulla rilevando che essa doveva avvalersi di atti formati dall'Amministrazione datoriale che non assumerebbero rilevanza esterna.

Nel merito rappresentava che l'intero indebito netto di euro 2.356,55 era stato recuperato richiamando per il resto le difese già svolte nel ricorso e insistendo nelle relative conclusioni.

V. All'esito dell'udienza del 28 marzo 2024 con ordinanza a verbale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno, fissando la trattazione per l'udienza del 25 ottobre 2024.

VI. In data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno, il quale, dopo avere evidenziato che la competenza esclusiva della gestione dei trattamenti pensionistici e previdenziali per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è dell'INPS, deduceva quanto segue.

In data 24/11/2015 il Ministero aveva inviato alla Direzione Provinciale dell'INPS di Siracusa i Mod PA04 ai fini della pensione e della buonuscita dell'interessato con l'indicazione all'Ente previdenziale di calcolare l'indennità annua lorda, non reversibile, prevista dall'art. 84 della legge 13/05/1961, n. 469. Era evidenziato, altresì, che alla pensione del ricorrente era stato applicato il moltiplicatore previsto dall'art. 3, co. 7, del D.Lgs. n. 165/1997.

In data 22/1/2020 prot. n. 2254, il Ministero aveva trasmesso all'INPS di Siracusa il Mod PA04 di rideterminazione del trattamento

pensionistico e della buonuscita, in applicazione dei benefici economici previsti da D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41, per il triennio 2016-2018.

Riguardo l'applicazione dei benefici previsti dall'art 4 del D.lgs. n. 165/1997, il Ministero eccepiva che essi si applicavano al solo personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia cui attengono le norme puntualmente richiamate nel testo del suddetto articolo, senza alcun riferimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Amministrazione aggiungeva che, nell'ambito di un percorso di armonizzazione degli ordinamenti del personale dei comparti del soccorso pubblico e della sicurezza-difesa, la legge di bilancio per il 2022 aveva stabilito a decorrere dal 2022 e a seguire fino al completo allineamento dal 2028, l'estensione progressiva al personale del CNVF dell'istituto degli aumenti periodici (cd. sei scatti) già vigente per il computo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio delle Forze di Polizia. Con la norma di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quindi, è stato previsto anche per il personale dei VV.FF., che cessa dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'attribuzione, sia pure in maniera graduale, del beneficio dei cd. sei scatti stipendiali disciplinati dall'art. 4 del D.lgs. 165/1997. Il Ministero deduceva che tale norma non si applicava al ricorrente visto che lo stesso era stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2016.

Alla memoria era allegato il fascicolo amministrativo del ricorrente.

VII. In data 26 settembre 2024 il ricorrente depositava memoria di

replica in cui insisteva nell'applicabilità al suo trattamento del beneficio di cui all'art. 4 del D.lgs. 165/1997 in quanto ritenuto applicabile anche al personale del CNVF sin dall'entrata in vigore della suddetta norma (02.07.1997) in forza di quanto statuito dall'art. 1 del D.lgs. 165/1997 sul campo di applicazione del suddetto decreto.

VIII. All'udienza del 25 ottobre 2024 con ordinanza a verbale l'allora giudice assegnatario fissava l'udienza del 16 giugno 2025 per permettere all'INPS di dedurre sulla documentazione depositata dal Ministero dell'interno.

A seguito di assegnazione della causa a questo Giudice, con decreto dell'8 gennaio 2025 era fissata l'udienza di trattazione del 18 giugno 2025 poi rinviata per motivi organizzativi al 25 giugno 2025.

IX. In data 6 giugno 2025 l'INPS depositava note autorizzate in cui deduceva di avere correttamente applicato i modelli PA04, evidenziando che il beneficio *ex art. 3, co. 7 d.lgs. 165/1997* era stato riconosciuto dall'Amministrazione datoriale e liquidato in pensione e i benefici degli aumenti relativi al triennio 2016-2018 erano stati applicati e compensati in ragione del fatto che la prima liquidazione non aveva tenuto conto del comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 90. Di contro, i benefici *ex art. 4 D.lgs. 165/1997* non erano presenti correttamente nei dati inviati dall'Amministrazione, poiché spettanti al personale cessato dal servizio dopo il 01.01.2022 per cui l'INPS non poteva concederli.

X. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti si riportavano agli atti. La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio presenta un *petitum* complesso in quanto il ricorrente ha articolato le seguenti domande:

- l'irripetibilità dell'indebito previdenziale per un importo netto di euro 2.356,55 scaturito dalla riliquidazione della pensione in godimento dal 01.03.2016 per l'applicazione nel luglio del 2023 del c.d. doppio calcolo di cui all'art. 1, co. 707, L. n. 190/2014 che è stato recuperato dall'INPS in via integrale con trattenute mensili sui ratei pensionistici del periodo da luglio 2023 a febbraio 2024;

- la riliquidazione della pensione con l'applicazione dei seguenti istituti:

a) l'indennità annua lorda, non reversibile, di cui all'art. 84 della legge n. 469 del 1961 e s.m.i.;

b) i "sei scatti stipendiali" di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997;

c) il moltiplicatore di cui all'art. 3, co. 7 del D.lgs. n.165 del 1997;

d) gli aumenti contrattuali previsti dal d.P.R. 15 marzo 2018, n. 41, per il triennio 2016 - 2018.

L'oggetto del giudizio, quindi, riguarda da una parte la prospettata irripetibilità dell'indebito per violazione del principio di affidamento e dall'altra parte la riliquidazione della pensione con il riconoscimento dei benefici sopra richiamati.

1.1. In via preliminare, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di accertamento dell'indebito qui avverso, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua

fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del c.p.a. approvato con D.lgs. 104/2010 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul

rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* per cui nell'odierno giudizio non viene in rilievo la necessità di alcuna tutela caducatoria del provvedimento contestato.

2. Passando al merito, il ricorso merita di essere accolto parzialmente nei termini e per le considerazioni di seguito esposte.

2.1. Appare necessario richiamare la disciplina in applicazione della quale l'Istituto previdenziale ha disposto la riliquidazione della pensione del ricorrente con effetto retroattivo all'esito della quale è derivato il debito contestato che l'INPS ha recuperato con trattenute mensili sui ratei pensionistici da luglio 2023 a febbraio 2024 per un importo di euro 2.356,55.

L'art. 1, co. 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è stato introdotto dopo la c.d. riforma pensionistica "Fornero" di cui all'art. 24, co. 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed è intervenuto su tale disposizione prevedendo che al testo originario "è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della

prestazione stessa”.

Il successivo comma 708, 1° periodo della legge di stabilità 2015 stabilisce, poi, che “Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”.

La richiamata modifica normativa si è posta la finalità di correggere gli effetti inintenzionali dell’introduzione, anche per i lavoratori che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, del c.d. sistema misto 2012 con l’applicazione del metodo di calcolo del *pro rata* contributivo per l’anzianità di servizio successiva al 01.01.2012. Infatti, tale nuovo sistema, introdotto per ridurre l’entità dei trattamenti pensionistici da liquidare al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile, per alcune categorie di lavoratori che avevano già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo a cui ora potevano aggiungere, per il servizio prestato dal 2012, una ulteriore quota contributiva, ha determinato l’effetto opposto di quello voluto dal legislatore, incrementando l’importo del trattamento pensionistico complessivo spettante (cfr. C. conti, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 264/2021).

I commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. 190/2014 intervengono, quindi, nella fase di applicazione della riforma Fornero per eliminare tali effetti paradossali introducendo il metodo del doppio calcolo del trattamento pensionistico (mediante i criteri *ante* riforma e *post* riforma Fornero), con applicazione da parte dell’Istituto

previdenziale di quello meno favorevole per il pensionato.

Ciò posto, nella fattispecie il ricorrente è titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia dal 01.03.2016 liquidata in via provvisoria con atto n. SR110201512063001 del 14.12.2015 senza il sistema del doppio calcolo "in considerazione dei tempi tecnici necessari all'istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" con l'applicazione del sistema misto 2012 (metodo retributivo per il servizio fino al 2011 e metodo contributivo per il servizio dal 2012) per come introdotto dall'art. 24, co. 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

La riliquidazione del suddetto trattamento da parte dell'INPS, per contestuale applicazione dei commi 707 e 708 della L. 190/2014 e del nuovo modello PA04 recante gli aumenti contrattuali del triennio 2016-2018 trasmesso dal Ministero dell'interno con nota prot. dipvvf.DCRISFIN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002254.22-01-2020, è avvenuta con la determina n. SR012023956373 e il relativo lotto di lavorazione n. 8 del 28.03.2023 applicata dalla rata del mese di luglio 2023 con il riconoscimento di una PAL di euro 29.565,49 in luogo della precedente PAL 2015 di euro 30.503,87.

A seguito dell'applicazione del sistema dl doppio calcolo la pensione del ricorrente è stata riliquidata con il sistema totalmente retributivo in quanto è risultato quello meno favorevole.

2.1.1. Sul punto la questione controversa attiene alla ripetibilità dell'indebito derivante dall'applicazione del suddetto metodo del doppio calcolo da cui ne è derivato il riconoscimento di una PAL con

sistema di calcolo interamente retributivo di euro 29.565,49 in luogo

di una PAL con sistema di calcolo misto 2012 di euro 30.503,87.

Secondo il ricorrente la ripetizione dell'indebito derivante

dall'applicazione del metodo previsto dall'art. 1 commi 707 e 708

della L. 190/2014 si porrebbe in contrasto con i principi di buona fede

e di legittimo affidamento stante l'assenza di dolo e la correttezza

della sua condotta e il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima

liquidazione. Tale prospettazione è stata avversata dall'INPS il quale

ha dedotto che il ricorrente fin dalla prima liquidazione della

pensione nel dicembre 2015 ha avuto conoscenza che al suo

trattamento pensionistico doveva ancora essere applicato il doppio

calcolo.

Ciò post, questo Giudice ritiene che nel caso di cui è giudizio trovi

applicazione la disciplina dell'indebito derivante dalla differenza tra

la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione.

Infatti, la pensione del ricorrente è stata liquidata in via provvisoria

con determina n. SR110201512063001 del 14.12.2015 senza

l'applicazione del doppio calcolo di cui all'art. 1 co. 707 della L.

190/2014 in considerazione dei tempi tecnici per l'Istituto per dare

attuazione alla nuova norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.

La richiamata disposizione normativa non indica un termine ultimo

entro il quale l'INPS deve applicare il doppio calcolo, per cui la

eventuale riliquidazione peggiorativa potrebbe intervenire anche

dopo molti anni dalla data di entrata in vigore del nuovo limite

pensionistico (1° gennaio 2015) esponendo il pensionato ad azioni di

recupero oltre un tempo ragionevole.

Ciò ha portato la giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 93/2024; Sez. III App., sent. n. 170/2022; Sez. giur. Calabria, sent. n. 4 e 8 del 2023; Sez. giur. Marche, sentt. nn. 7, 29 e 53 del 2022; Sez. Reg. Siciliana, sentt. nn. 27 e 29 del 2024, 275/2023) a ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 162, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 secondo cui "Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito" e i relativi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza contabile.

L'Organo di nomofilachia contabile ha affermato che il provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell'art. 162 d.P.R. 1092/1973 non può essere equiparato a quello definitivo per cui al relativo indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione non può essere applicata la regola sull'indebito pensionistico scaturente dalla modifica della pensione definitiva ex art. 206 del medesimo Testo Unico (cfr., C. conti, SS.RR. n. 7/2011/QM).

La suddetta disciplina ha posto la questione se a seguito di adozione di tale provvedimento definitivo e della sussistenza di un conguaglio a debito, si determini l'irripetibilità di tale indebito.

Con riferimento a tale questione bisogna considerare che la disciplina

dell'art. 162 d.P.R. 1092/1973, per come interpretata dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione, presenta caratteri derogatori sia rispetto alla disciplina sugli indebiti delle pensioni private prevista dall'art. 52, co. 2, L. 88/1989 e dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991 secondo cui "l'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S." (cfr. Cass., Sez. L., 3802/2019), sia rispetto alla disciplina generale in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che stabilisce una totale ripetibilità senza che venga in rilievo la scusabilità dell'errore e la buona fede del percettore con il solo limite della prescrizione decennale.

In materia di indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione si è avuto nel tempo un contrasto giurisprudenziale sul quale l'Organo nomofilattico della giurisprudenza contabile è intervenuto con diverse pronunce modificando nel tempo il suo orientamento.

In un primo momento, è stata affermata la regola della totale ripetibilità in ogni caso dell'indebito emerso in quanto si era ritenuto che la provvisorietà della pensione rendesse giuridicamente irrilevante la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento del pensionato pubblico, pur in presenza di un notevole lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 1/1999/QM) mentre successivamente è stata affermata la regola opposta dell'irripetibilità

se l'Ente liquidatore della pensione non avesse rispettato i termini procedurali fissati per l'adozione del provvedimento definitivo (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 7/2007/QM).

In ultimo, l'Organo nomofilattico ha affermato una regola intermedia tendente ad escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sull'inosservanza dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento definitivo affermando che "lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo" (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 2/2012/QM).

2.1.2. A tale orientamento questo Giudice ritiene di doversi

conformare, applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta.

In primo luogo, è evidente che la riliquidazione della pensione del ricorrente in applicazione dell'art. 1, commi 707 e 708 della L. 190/2014 è avvenuta con notevole ritardo considerato che l'intervento correttivo della riforma Fornero è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 mentre la pensione del ricorrente è stata riliquidata nel 2023 con provvedimento n. SR012023956373 di cui non vi è prova in atti che sia stato comunicato al ricorrente il quale ha ricevuto soltanto il 1° giugno del 2023 notizia dell'accertamento di un indebito sulla pensione in godimento senza alcuna specifica motivazione.

La pensione del sig. S. quindi, è stata riliquidata nel corso del primo trimestre del 2023 con l'applicazione del doppio calcolo dopo più di 7 anni dalla liquidazione della pensione con decorrenza 1° marzo 2016.

Tale circostanza temporale per la sua particolare durata costituisce nella fattispecie un fatto oggettivo che rileva di per sé (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 228/2020), considerato che l'Ente previdenziale non ha allegato e provato alcuna ragione volta a giustificare una applicazione della suddetta normativa oltre i 7 anni dalla prima riliquidazione del 2015.

Non v'è dubbio, quindi, che un periodo di più di oltre 7 anni sia un tempo talmente ampio da risultare irragionevole e tale da giustificare il formarsi nel ricorrente del legittimo affidamento sulla definitività della misura della pensione percepita, considerato che l'applicazione del doppio calcolo non implica in generale una riliquidazione *in peius* del trattamento in godimento che, nel caso di non superamento del

suddetto limite, è confermato.

A ciò si aggiunga che l'indebito è sorto per l'esclusivo ritardo con cui l'Istituto ha dato applicazione alla normativa sul sopravvenuto limite pensionistico introdotto dall'art. 1, co. 707 L. 190/2014 visto che già con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015 l'INPS aveva fornito alle sue sedi territoriali indicazioni per l'applicazione di tale disciplina. Tale ritardo di oltre 7 anni non appare giustificato dai tempi tecnici di lavorazione da parte dell'INPS del doppio calcolo sulle posizioni previdenziali.

Né di tale ritardo sui tempi di attuazione della richiamata novella normativa può essere chiamato a risponderne il ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun elemento idoneo ad escludere la sua buona fede e l'affidamento incolpevole su quanto percepito.

Sul punto non assume alcun rilievo la circostanza invocata dall'INPS che la determina di liquidazione n. SR110201512063001 del 14.12.2015 riportava l'indicazione nel campo note della dicitura "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria" in quanto, come affermato in modo condivisibile dalla Sezione siciliana di appello di questa Corte, "... l'applicazione di una postilla standard sul provvedimenti pensionistico non impedisce il sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela, consentendo, diversamente, all'I.N.P.S., senza alcuna valida ragione, di protrarre, oltre ogni termine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190

del 2014, entrata in vigore prima del collocamento a riposo dell'appellato ... né, la circostanza che non fosse intervenuta alcuna comunicazione formale circa l'avvenuta applicazione del "doppio calcolo" potrebbe portare di per sé ad una risultato differente poiché non è automatico che, con l'avvenuta applicazione, l'importo pensionistico diminuisca, potendo rimanere invariato" (C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 93/ A/2024, punto 4.2).

In conclusione, il notevole lasso di tempo trascorso tra l'entrata dell'art. 1, co. 707 della L. 190/2014 e la sua applicazione alla pensione del ricorrente unitamente all'insussistenza di un concorso doloso o anche solo colposo del ricorrente nel notevole ritardo con cui l'Amministrazione ha applicato la suddetta disciplina normativa inducono questo Giudice a ritenere che sia assolutamente verosimile che tali condizioni di fatto abbiano ingenerato e consolidato nel tempo il convincimento del sig. S.G. sulla stabilizzazione di quanto fino a quel momento in buona fede percepito.

2.1.3 Alla luce delle superiori considerazioni l'intero indebito derivante dall'applicazione del doppio calcolo va dichiarato irripetibile per l'importo di euro 2.356,55 e, per l'effetto, l'INPS va condannato alla restituzione di tale importo già "trattenuto" integralmente. Sulle somme restituite spetta la corresponsione degli interessi legali a decorrere dalla data delle singole trattenute mensili che sono avvenute dopo la presentazione della domanda amministrativa (13 giugno 2023) e sino al soddisfo sulla base del seguente principio di diritto "Nel caso in cui, a seguito di conguaglio

tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa" (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 33/2017/QM).

2.2. Con riferimento alla domanda di riconoscimento e pagamento dell'indennità annua lorda, non reversibile, di cui all'art. 84 della legge n. 469 del 1961 e s.m.i., essa risulta fondata.

Il ricorrente ha prospettato di non avere mai percepito tale indennità e di averne diritto sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'interno alla Direzione provinciale di Messina dell'INPS con nota del 22.01.2020 di trasmissione del nuovo modello PA04 recante gli aumenti contrattuali del triennio 2016-2018. Di contro, l'INPS sul punto si è limitato ad evocare in modo generico una competenza esclusiva dell'Amministrazione datoriale sull'erogazione di tale indennità.

La richiamata disposizione normativa prevede che al personale del settore operativo del CNVF con profilo professionale corrispondente a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità

speciale annua lorda non reversibile corrisposta per importi differenti in relazione al profilo rivestito all'atto della cessazione di servizio ed erogata fino al compimento del 65° anno di età. Nel caso di specie il ricorrente, *ex* capo reparto del CNVF è cessato dal servizio per limiti di età (60 anni) e ha diritto a tale indennità annua pari ad un importo annuo di euro 61,97 da corrispondere in quote mensili a decorrere dal 01.03.2016 e fino al compimento del 65° anno di età come comunicato dal Ministero dell'interno all'INPS sia nella nota prot. RU 0040628.24-11-2015 di trasmissione del primo PA04 del 2015 sia nella successiva nota prot. RU 0002254.22-01-2020 di trasmissione del PA04 aggiornato del 2020 (cfr. fascicolo amministrativo del Ministero dell'interno).

In atti dall'esame dei lotti di lavorazione e delle determinate di liquidazione non risulta che tale indennità sia stata liquidata e pagata dall'INPS.

Ne deriva che l'INPS va condannato a liquidare e pagare tale indennità annua dal 01.03.2016 e fino al compimento del 65° anno di età del ricorrente oltre interessi e rivalutazione *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

3. Per il resto le altre domande appaiono infondate e vanno rigettate per le seguenti considerazioni.

3.1. Come correttamente affermato in modo concorde dalle Amministrazioni resistenti al personale del CNVF cessato dal servizio prima del 1° gennaio 2012 non spetta il beneficio dei "sei scatti

stipendiali” di cui all’art. 4 del D.lgs. 165/1997 da aggiungere alla base pensionabile in quanto la specifica disposizione normativa come affermato dalla condivisibile giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Lazio, sent. n. 321/2019) si applica soltanto alle forze armate e di polizia a cui si riferiscono gli specifici riferimenti normativi indicati nella disposizione richiamata tra le quali, però, non è incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco né è possibile fondare l’applicabilità del suddetto istituto nella *ratio* di armonizzazione recata dal D.lgs. 165/1997 di cui l’art. 1 indica il campo di applicazione in quanto l’armonizzazione non comporta l’equiparazione *tout court* dei Vigili del Fuoco alle forze armate e di polizia militare e civile.

Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che l’applicabilità di tale beneficio anche al personale del CNVF è stata introdotta con gradualità dall’art. 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il personale ancora in servizio all’entrata in vigore di tale legge (01.01.2022), non potendo tale disposizione essere applicata anche al personale del CNVF che a quella data era già cessato dal servizio come il ricorrente (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 256/2022).

Ne consegue che tale domanda va rigettata.

3.2. Risulta non fondata anche la domanda di applicazione del beneficio del moltiplicatore di cui all’art. 3 co. 7 del D.lgs. 165/1997 secondo cui “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per

raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza ..., il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione" (enfasi aggiunta).

Come correttamente affermato dalle Amministrazioni resistenti tale montante è stato applicato in sede di riliquidazione della pensione con determina n. SR012023956373 ai fini dell'applicazione del doppio calcolo e dell'individuazione del trattamento meno favorevole ma tale applicazione non ha avuto riflessi diretti sulla pensione riliquidata in godimento in quanto, all'esito del doppio calcolo il trattamento è stato riliquidato esclusivamente con metodo retributivo cosa che esclude il ricorrente dal godimento diretto del beneficio.

Ne consegue che tale domanda va rigettata.

3.3. In ultimo, non è fondata la domanda di applicazione degli aumenti contrattuali approvati con d.P.R. 15 marzo 2018, n. 41 per il triennio 2016 - 2018, poiché come affermato correttamente dalle Amministrazioni resistenti tali benefici sono stati già applicati nella determina di riliquidazione n. SR012023956373. Ciò trova conferma nella circostanza che tale determina di riliquidazione del trattamento del ricorrente reca un importo della retribuzione pensionabile alla cessazione pari a euro 31.357,45 che corrisponde alla retribuzione aggiornata indicata nel PA04 del 2020 per il per il periodo dal

01.01.2016 al 29.02.2016 trasmessa dal Ministero dell'interno all'INPS con nota del 22.01.2020.

Ne consegue che tale domanda va rigettata.

3.4. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.

4. Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate integralmente *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'irripetibilità dell'indebito accertato a seguito della liquidazione disposta con determina n. SR012023956373 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione dell'importo di euro 2.356,55 già "trattenuto" integralmente con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dalla data della singola trattenuta mensile e sino al soddisfo;

- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità annua lorda di cui all'art. 84 della L. n. 469/1961 e s.m.i. dal 01.03.2016 e fino al compimento del 65° anno di età e, per l'effetto, condanna l'INPS alla corresponsione di tale indennità, che va maggiorata degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c.* e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di

scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- rigetta per il resto il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 settembre 2025

Pubblicata il 30 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)